

Prot. n. 7787 del 30/04/2013

OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTI i regolamenti (CE) n.1698/2005 del Consiglio e n. 3/2008 del Consiglio rispettivamente del 20 settembre 2005 e del 17 dicembre 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il Decreto Ministeriale 4123 del 22 luglio 2010 relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti”;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale citato nonché adeguarle alle linee guida predisposte dalla Commissione europea in materia;

D E C R E T A

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all’articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 citato in premessa.

Art. 2
(Presentazione dei progetti)

1. I progetti relativi alla campagna 2013/2014, a valere sui fondi **quota nazionale** dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013 seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA
Ufficio accettazione corrispondenza

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire, in formato elettronico, allegata ad una lettera di accompagnamento, entro la stessa scadenza, al seguente indirizzo:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA
Posta elettronica certificata : dpm@certificata.agea.gov.it

2. I progetti relativi alla campagna 2013/2014, a valere sui fondi **quota regionale** dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013 agli indirizzi degli uffici competenti alla ricezione dei progetti che le Regioni e le Province autonome pubblicheranno.

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire, in formato elettronico allegata ad una lettera di accompagnamento, entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA
Posta elettronica certificata: dpm@certificata.agea.gov.it

Copia della nota redatta sulla base del Modello Allegato F¹ al presente decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
saq11@pec.politicheagricole.gov.it

1. Al fine di consentire l'accantonamento dei fondi necessari al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010, i termini di cui al comma 2 sono anticipati al 21 giugno 2013 in caso di presentazione di progetti multiregionali, da effettuare secondo le modalità riportate al successivo articolo 4.
2. La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire alle autorità competenti a riceverlo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre

¹ Si tratta dell'allegato M dell'invito dello scorso anno (campagna 2012-2013).

all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITA' 2013/2014".

3. Nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture.

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera A) del presente Decreto.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera B), del presente Decreto.

4. Il plico dovrà essere corredato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale, regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello Allegato F al presente decreto. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposito file su supporto ottico (CD/DVD).
5. Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a) Che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
 - b) Che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

Si precisa che non è consentito chiedere il semplice rinnovo dei progetti conclusi nella precedente programmazione.

I beneficiari che abbiano già in corso di validità un progetto pluriennale presentato nel periodo di programmazione 2008/2013 potranno presentare un nuovo progetto, annuale, biennale o triennale, a valere sulla nuova programmazione 2014/2018.

Analogamente, i progetti pluriennali presentati nel corso della campagna 2013/2014 ed approvati con riserva nella medesima campagna sono ammessi a finanziamento nella programmazione 2013/2014 ai sensi del regolamento 568/2012, così come sono ammessi a finanziamento i progetti pluriennali approvati nelle precedenti campagne.

6. Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 ², gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 1 agosto 2013 secondo le modalità indicati dal sopra citato Decreto.

Art. 3
(Termini di presentazione e valutazione)

1. Per la campagna 2013/2014 i progetti sono presentati con le stesse modalità di cui all'articolo 2, entro il termine ultimo del 28 giugno 2013. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
- a) Il Ministero e le Regioni esaminano i progetti entro il termine ultimo del 29 luglio 2013.
 - b) Entro la medesima data le Regioni fanno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'elenco dei progetti regionali di competenza ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati dalle relative note redatte sulla base dell'allegato F di cui al precedente punto 2 dell'articolo 2.
 - c) Entro la medesima data le il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali farà pervenire alle Regioni l'elenco dei progetti nazionali ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati dalle relative note redatte sulla base dell'allegato F di cui al precedente punto 2 dell'articolo 2.
 - d) Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea, entro il termine ultimo del 5 agosto 2013, la lista completa dei progetti, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 nonché dei progetti multiregionali.
 - e) Entro la medesima data il Ministero e le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.
 - f) A decorrere dalla data di cui al punto d), e non oltre il 20 settembre 2013, i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo nonché della garanzia di buona esecuzione.
 - g) L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al presente decreto entro il 10 ottobre 2013.

Copia dei contratti stipulati ed un elenco riepilogativo sintetico sono trasmessi da Agea e alle regioni al Mipaaf entro 90 giorni dalla stipula.

2. In caso di progetti multiregionali, i termini di cui al comma 1 sono i seguenti:
- La Regione capofila individuata ai sensi del successivo articolo 4 esamina i progetti multiregionali entro il 27 giugno 2013.
 - Entro la medesima data, per consentire all'Amministrazione statale di rimodulare i fondi a propria disposizione per il finanziamento dei progetti presentati a valere sui fondi nazionali, le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero delle Politiche

² "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Agricole Alimentari e Forestali tramite posta elettronica certificata (saq11@pec.politicheagricole.gov.it) e alle Regioni interessate l'elenco dei progetti multiregionali approvati corredati da un' apposita scheda descrittiva contenente le informazioni di cui al precedente punto 2 dell' articolo 2 nonché l'indicazione se il progetto abbia o meno ottenuto il contributo integrativo regionale.

- Restano invariate le altre date e procedure stabilite nel presente decreto.

Art. 4 (Progetti multiregionali)

1. I progetti multiregionali di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010 sono presentati, entro il termine del 21 giugno 2013, alla Regione individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila dell'associazione di imprese costituita.
2. Al fine di evitare l'utilizzo improprio del meccanismo dei progetti multiregionali che, prevedendo una partecipazione finanziaria nazionale di fatto limitano le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti nazionali ed al fine di garantire la parità di accesso alla misura di tutti i soggetti interessati, la partecipazione finanziaria delle Regioni al progetto multiregionale deve essere congrua e rappresentare, per ciascuna regione, almeno il 5% del costo totale delle azioni del progetto, valore aumentato proporzionalmente a seconda del numero di Regioni partecipanti per consentire il raggiungimento del 25% del costo totale delle azioni del progetto
3. I progetti multiregionali che perverranno al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali successivamente alla data indicata nell'articolo 3, con le modalità allo stesso punto indicate, non usufruiranno della partecipazione nazionale ma saranno finanziati esclusivamente con fondi delle Regioni proponenti.
4. Le Regioni che non pubblichino propri Inviti possono avvalersi degli Inviti di altre Regioni, con le quali stipulano specifica convenzione, per presentare progetti multiregionali.
5. Le Regioni che non intendano avvalersi della possibilità di finanziare progetti multiregionali lo indicano sul proprio Invito.

Art. 5 (Documentazione)

1. La proposta presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 2, è costituita dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'allegato B ³ al presente decreto.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto

³ Scheda di autodichiarazione che sostituisce la maggior parte della documentazione finanziaria e amministrativa dell'invito dello scorso anno (campagna 2012-2013).

indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n.DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (allegato G).

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- **Domanda di partecipazione.** La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'Allegato A al presente decreto.

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

L'importo massimo della spesa ammissibile non può essere superiore al 20% del volume d'affari realizzato dal beneficiario (azienda o, in caso di associazioni, anche temporanee di impresa o di scopo, del volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto), con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse.
3. Gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale.
4. Il Soggetto Proponente allegherà una copia cartacea della documentazione presentata.

Art. 6 (Valutazione delle proposte)

1. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente decreto e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
2. Le autorità competenti verificano, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.
3. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente articolo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 7.
4. I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

Art. 7
(Criteri di priorità)

1. I progetti a valere sui fondi quota nazionale saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri secondo il seguente ordine:
 - A1) Progetti presentati da nuovi beneficiari. Come nuovo beneficiario si intende impresa che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di associazioni di imprese (costituite o costituende), tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari come sopra specificato (PUNTI 10)
 - A2) Progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore, nei Paesi ⁴ in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in passato (PUNTI 10)
 - A3) Progetti presentati da associazioni di impresa (costituite o costituende, permanenti o temporanee), composte unicamente da microimprese (PUNTI 10)
 - A4) Criteri di selezione di cui all'articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n.555/2008 (PUNTI 40):
 - Consistenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati
 - Qualità delle azioni proposte
 - Impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti
 - Garanzie quanto all'efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato
 - A5) Prevalenza nel progetto di azioni di diretto contatto con il consumatore finale e/o altri operatori del settore (giornalisti, clienti) nel Paese terzo (degustazioni, partecipazioni a fiere ed eventi, promozioni sui punti vendita, advertising sui mezzi di comunicazione, incoming, ecc.) (20 PUNTI massimo, da assegnarsi proporzionalmente alla presenza di tali azioni nel progetto)
 - A6) Progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione (PUNTI 5)
 - A7) Progetti multiregionali (PUNTI 5)
2. Le Regioni e Province autonome che si avvalgono di propri inviti possono individuare propri criteri di priorità rispetto a quelli indicati al precedente comma 1, validi per i progetti presentati a valere sui fondi regionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria.
3. Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo. A tal fine, Agea comunicherà a Mipaaf e Regioni un elenco delle ditte rinunciatarie nelle campagne precedenti.

⁴ Il criterio in questione si riferisce a singoli Paesi e non alle macroaree di cui all'allegato D.

Art.8
(modifiche ai progetti)

1. Fermo restando l'importo totale massimo del progetto, che non può in nessun caso essere incrementato, sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 4 del reg. 555/08 solo in caso di:

a) modifiche minori che attengono a modalità di realizzazione di una medesima azione. Ad esempio, cambio di fiera all'interno di un medesimo Paese Terzo (Shangai invece di Pechino, Boston invece di New York ma non Pechino invece di Boston), cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso (non grembiulini ma cappellini) ecc.

b) modifiche che comportano una variazione di spesa entro il 15% dell'azione cui si riferisce.

In entrambi i casi a) e b) sopra riportati è richiesta una comunicazione di modifica da inviare, trimestralmente (e, in ogni caso, non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica), all'autorità competente alla valutazione dei progetti, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pqa7@mpaaf.gov.it)

c) Modifiche che comportano una variazione di spesa superiore al 15% dell'azione cui si riferisce e che non mutino la strategia globale del progetto.

d) Modifiche che riguardano azioni e/o Paesi inseriti nel progetto approvato.

Nei casi c) d) sopra riportati è richiesta la preventiva l'approvazione dell'autorità competente che ha approvato il progetto originario. Le modifiche devono essere debitamente motivate e, comunque, non riguardare la strategia complessiva del progetto. Le stesse sono esaminate ai sensi dell'art.8 comma 7 del DM 22 luglio e devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione. Rientrano nei casi precedenti anche i casi di forza maggiore di cui alla normativa comunitaria.

2. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 4 del contratto tipo allegato C.

Art.9
(Elenco dei Paesi e delle macro aree)

1. Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato D ⁵ al presente decreto, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

⁵ Si tratta dell'allegato I dell'invito dello scorso anno (campagna 2012-2013).

Art. 10
(Materiale informativo)

1. Al fine di ottenere il preventivo nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi, i beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno inoltrare il materiale informativo e promozionale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo di posta elettronica certificata saq11@pec.politicheagricole.gov.it. Nella richiesta dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale del **30%**.
2. Nel corso dell'anno la procedura di approvazione del materiale informativo sarà completamente informatizzata mediante l'uso di un portale dedicato. Il Ministero comunicherà ai beneficiari le istruzioni per l'utilizzo di tale nuova procedura.
3. Il Ministero invierà le proprie determinazioni in merito al rilascio o meno del nulla osta al richiedente, all'Organismo pagatore Agea e all'eventuale Regione di competenza, al fine di consentire allo stesso l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Art. 11
(Identificazione delle azioni ammissibili)

1. Ai fini di una corretta redazione di un progetto si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 citato in premessa. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:
 - a) promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
 - pubblicità e azioni di comunicazione;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, POS, house organ;
 - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
 - b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
 - Expertise consulenza di marketing.
 - d) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo

- incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti (“incoming”). L’azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

Art. 12 **(categorie di spese e loro eleggibilità)**

1. Non sono rendicontabili le spese realizzate prima della stipula del contratto e, comunque, antecedentemente al 16 ottobre 2013 o successivamente al 15 ottobre 2014.
2. Le azioni contenute in progetti presentati da imprese specifiche e/o da associazioni di imprese che sono rivolte alla promozione di marchi commerciali non sono ammesse a percepire il contributo integrativo del 30%.

3. Spese in capo al Proponente

In linea generale, le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 1290/2005. Tuttavia sono consentite, nel limite massimo del 4% dei costi effettivi, le spese strettamente connesse alla gestione del progetto.

Tali spese devono essere inserite all’interno di ciascuna azione e sono considerate ammissibili dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo.

Rientrano in tale categoria anche le spese del personale appositamente assunto dal beneficiario per la realizzazione del progetto, nonché le spese del proprio personale destinato alla realizzazione del progetto. In tale ultimo caso, la spesa ammissibile riguarda i costi corrispondenti alle ore di lavoro impiegate per l’implementazione del progetto. A tal fine devono essere prodotti documenti giustificativi dai quali risultino i dettagli del lavoro effettivamente prestato in relazione allo specifico progetto di promozione presentato.

4. Monitoraggio dei risultati se effettuato da fornitori esterni per un limite massimo del 3% dei costi effettivi del progetto. Tale spesa è riconosciuta solo dietro presentazione di fattura emessa dall’ente che ha effettuato il monitoraggio in favore del beneficiario.

5. Prodotto utilizzato nell’ambito degli eventi promozionali

Il costo per l’acquisto del prodotto è eleggibile nella misura massima del 20% del valore dell’azione svolta e deve:

- Essere usato in specifiche azioni di degustazione
- Essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell’evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il Diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

6. Realizzazione gadget, opuscoli tecnici e brochure, siti web dedicati:

Sono eleggibili le seguenti categorie di spesa:

- Creazione grafica e progettazione (ammesse, in caso di progetti pluriennali, solo il primo anno di presentazione del progetto, salvo eventuali differenti necessità da indicare dettagliatamente nel progetto)

- Traduzione
- Produzione

7. Expertise consulenza di marketing:

- consulenza di marketing, pre-test di validazione di nuovi prodotti, focus group, panel. Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del totale delle azioni.

8. Incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti:

- Mezzi di trasporto dal Paese di origine ai luoghi di visita al costo effettivo
Pernottamento max 120 per pax/notte e pasti max 80,00€ per pax/giorno
- Inviti a giornalisti e clienti.

9. Partecipazione a manifestazioni, eventi istituzionali, fiere ed esposizioni di importanza internazionale:

- Quota partecipazione
- Costo inserzione cataloghi
- Affitto e allestimento spazio espositivo
- Hostess
- Viaggi per personale aziendale (in classe economy)
- Vitto e alloggio
- Affitto materiale di supporto
- Prodotto
- Costi organizzativi di promozione dell'evento
- Costi Spedizione materiale promo pubblicitario e prodotto
- Partecipazione ad eventi di terzi

10. Promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati:

- Pubblicità e pubblicità delle attività promozionali (inserimento comunicati, articoli...)
- Prodotto
- Testate di gondola
- Referenziamento prodotti
- Materiale promozionale di vendita,
- Opuscoli, gadgets
- Collarini illustrativi
- bottiglie, manifesti, espositori, borse, beccucci, portachiavi, ...
- degustazioni In-store
- Costi di promozione dell'evento

Nel caso particolare di Paesi con monopolio statale o equivalente, le spese per azioni di promozione supplementare sono considerate spesa ammissibile

11. Pubblicità e azioni di comunicazione:

- Pubblicità su stampa (quotidiana, settimanale, professionisti, specializzata...)
- Articoli pubbliredazionali
- Inserimento nel catalogo di un distributore o importatore
- Spot radio e TV
- Azioni di "Product placement"
- Annunci pubblicitari su internet

12. Azioni di pubbliche relazioni:

Il valore di tale azione non può eccedere il 20% del totale delle azioni.

13. Comunicati stampa

- Acquisto liste di indirizzi
- Consulenza, fornitori di animazione per gli eventi: da realizzare attraverso la stipula di un contratto che specifichi attività e carico di lavoro
- Costi organizzazione Incontri btb comprensivi di affitti sala e delle spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) per invitati
- Viaggi, vitto, alloggio per Pr manager e/o “Brand ambassador” incaricato dal beneficiario

Il costo delle attività suindicate deve essere coerente con i normali valori di mercato.

14. Degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner:

- Campagna di informazione / pubblicità
- Prodotto
- Informazioni ai media: comunicati, opuscoli, brochure
- Attrezzature da degustazione: calici, display, tovaglie etc
- Catering o ristorazione
- Affitto della sala o del sito
- Hostess
- Costi di promozione dell’evento

15. Mandatari, consulenti, prestatori di servizi.

Il beneficiario può dare mandato ad uno o più soggetti terzi per l’espletamento di una o più attività relative al suo programma.

Le spese per tale mandato sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto. Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa. Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l’analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di “mandato con o senza rappresentanza”.

Art. 13

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto-tipo, di cui all’allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l’Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2013.
2. L’elenco dei contratti è reso pubblico ai sensi della normativa vigente
3. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento.

Art. 14
(Erogazione del finanziamento)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute. La relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - Il numero di eventi organizzati (degustazioni, cene, promozione GDO etc)
 - Il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati;
 - Il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming;
 - Il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.
 - Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:
 - Il trend delle vendite del proprio prodotto mediante una comparazione tra prima e dopo l'attività di promozione;
 - Il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione ed il trend dei consumi nel paese terzo in cui si è fatta promozione;
 - Il trend dei consumi del proprio prodotto nel Paese terzo in cui è stata fatta la promozione.

Le relazioni di cui sopra sono necessarie al fine di valutare l'eventuale concessione di ulteriori contributi alla promozione per il beneficiario negli anni successivi sia in caso di progetti pluriennali che di rinnovo di precedenti progetti che di presentazione di un nuovo progetto. La mancanza delle relazioni e/o una relazione non contenente elementi sufficienti a valutare positivamente l'azione di promozione effettuata determina la decisione di non procedere all'erogazione di ulteriori contributi in favore del beneficiario.

3. Copia delle relazioni di cui al punto precedente deve essere inviata anche agli uffici responsabili delle autorità competenti che hanno approvato il progetto. Analogamente, AGEA provvederà a mettere a disposizione delle Autorità competenti i dati consuntivi relativi ai progetti rendicontati e liquidati.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 15
(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: pqa7@mpaaf.gov.it.

2. Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Domenico Vona della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare (pqa7@mpaaf.gov.it).
3. Il presente è pubblicato alla sezione “**Gare**” del sito internet:
<http://www.politicheagricole.gov.it>.

Roma, lì 30 aprile 2013

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Stefano Vaccari